

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CORTELLONI, DI BENEDETTO,
NAPOLI Bruno, CIRAMI, BONATESTA, MINARDO, LAURIA
Baldassare, MUNDI, CAMO e LEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1998

Modifica della procedura di separazione e divorzio. Riconoscimento del diritto dell'assegno assistenziale a favore dell'ex convivente *more uxorio*. Delega legislativa per l'istituzione delle sezioni giudiziarie per gli affari familiari

ONOREVOLI SENATORI. — Chi opera nelle aule giudiziarie avverte sempre maggiore l'esigenza a che i procedimenti in materia di diritto di famiglia siano trattati, considerata la peculiarità degli aspetti non solo giuridici che ivi rilevano, da sezioni specializzate.

Presso alcuni tribunali si è tentato di sopprimere al vuoto legislativo attraverso l'assegnazione di tali questioni alla medesima sezione, che ha progressivamente acquisito una specializzazione pratica nel settore.

Si ritiene però necessario, onde superare la remissione della scelta alla discrezionalità del singolo ufficio, codificare a livello positivo l'istituzione presso ogni tribunale e corte d'appello di una o più sezioni per gli affari familiari a cui attribuire competenza esclusiva ad emanare tutti i provvedimenti di cui al libro primo attinenti la famiglia e le persone fisiche.

L'evoluzione storico-sociale e giuridica del concetto della famiglia rende altresì opportuno rivedere, snellendone la procedura, l'istituto della separazione e quello della cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato altresì che essi presentano aspetti del tutto assimilabili, tant'è che per i profili non positivizzati dall'uno si applicano per analogia le norme sull'altro e viceversa.

L'introduzione nel nostro ordinamento giuridico di un intervallo cronologico, dapprima quinquennale e successivamente triennale, tra il provvedimento di separazione e la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, era giustificata dalla volontà legislativa di richiamare i coniugi ad un periodo di riflessione onde verificare l'irreversibilità del venir meno della comunione materiale e spirituale.

Se ciò poteva avere una sua giustificazione in un contesto storico-sociale e giuridico che riconosceva solo la famiglia tradizionale fondata sul vincolo matrimoniale, altrettanto non può dirsi in seno ad un ordinamento giuridico in cui esistono ormai comunemente altre forme di convivenza quali la famiglia di fatto, il cui scioglimento prescinde da qualsiasi intervento giudiziario.

Considerato inoltre che esiste solo una minima e insignificante percentuale di coppie che, successivamente alla pronuncia di separazione, addivengono ad una riconciliazione e che comunque di fronte a tale volontà risulta irrilevante qualsiasi pronuncia dell'autorità giudiziaria, si è ritenuto opportuno individuare una procedura più celere e tale da contenere i costi giudiziari, specie per coloro che congiuntamente, già *ab imis*, manifestano la volontà di interrompere la comunione legale e spirituale.

A tal fine, con il presente articolato, si introduce la previsione di un ricorso contestuale per la separazione e il divorzio consensuali.

All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti il presidente della sezione per gli affari familiari, questi, nel processo verbale, fissa l'udienza di divorzio da tenersi decorsi dodici mesi; termine quest'ultimo che può essere ridotto a metà su istanza congiunta della coppia.

Si introduce, a maggior tutela degli interessi della prole, un intervento più penetrante del giudice circa la situazione economico-patrimoniale del coniuge onerato.

Oggi la disciplina vigente prevede la mera facoltà discrezionale del giudice di merito di disporre accertamenti d'ufficio in tale senso. Con la previsione che si introduce, l'esercizio di tale attività diviene

atto dovuto dal magistrato laddove sia giustificata dall'interesse della prole.

A tal fine il giudice fisserà una seconda udienza, da tenersi dopo tre mesi da quella di comparizione dei coniugi, nel corso della quale, viste le risultanze istruttorie confermerà nel *quantum* il contributo indicato dai coniugi, oppure, laddove questo non sia congruo rispetto agli accertamenti effettuati, lo stabilisce in correlazione con le risultanze d'indagine.

Nell'ipotesi di ricorso contestuale di separazione e divorzio giudiziale, alla prima udienza i coniugi vengono autorizzati a vivere separati e la sentenza emananda avrà ad oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il presente disegno di legge prevede altresì l'istituzione di un Centro di mediazione familiare in cui personale laureato, all'uopo formato, svolge un compito di assistenza alle coppie in difficoltà, tanto nella fase antecedente la separazione, anche al fi-

ne di addivenire ad un accordo sulle condizioni, quanto in concomitanza del procedimento di separazione giudiziaria, al fine di tentare il raggiungimento dell'accordo sulle condizioni, e altresì successivamente alla declaratoria di separazione e divorzio, al fine di coadiuvare i già coniugi nello svolgimento del ruolo genitoriale.

Le regioni, con legge da emanarsi nel termine di centoventi giorni dalla presente, disciplineranno la struttura e l'organizzazione di tali Centri, nonché il reclutamento e la formazione degli operatori.

Con il presente disegno di legge si intende porre fine altresì a quella eterogeneità di pronunce dei diversi tribunali italiani in materia di trasferimento della proprietà di beni immobili in seno al verbale di separazione, positivizzando tale facoltà, prevedendo che sia onere della cancelleria curare la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Istituzione della sezione giudiziaria
per gli affari familiari)*

1. Il Governo è delegato a emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione presso ogni sede di tribunale e di corte d'appello di una o più sezioni per la trattazione degli affari familiari, competenti all'emanazione di tutti i provvedimenti in materia di famiglia e delle persone fisiche.

Art. 2.

*(Istituzione del Centro di mediazione
familiare)*

1. In ogni provincia è istituito il Centro di mediazione familiare presso il quale svolgono la loro professione laureati in teologia, psicologia, giurisprudenza e in discipline affini, con almeno cinque anni di esperienza lavorativa.

2. Il Centro di cui al comma 1, attraverso gli operatori, assiste i coniugi che versano in difficoltà nella prosecuzione della convivenza, anche al fine di pervenire, eventualmente, all'accordo sulle condizioni di separazione e di divorzio.

3. Quando al Centro di cui al comma 1 i coniugi si rivolgono successivamente alla prima udienza di comparizione avanti il presidente della sezione per gli affari familiari, gli operatori assistono la coppia nel tentativo del raggiungimento dell'accordo di cui al comma 2.

4. È compito dell'operatore responsabile relazionare al giudice degli affari familiari l'esito degli incontri con la coppia e indica-

re, ove individuate, le cause impeditive del raggiungimento dell'accordo.

5. Gli operatori assistono i coniugi separati e divorziati, a loro richiesta, anche nell'esercizio del ruolo genitoriale.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano la struttura e l'organizzazione interna dei Centri di cui al comma 1, individuano le forme di reclutamento degli operatori, i profili professionali e la loro formazione.

Art. 3.

(Procedimento consensuale per la separazione e la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio)

1. Quando i coniugi concordano per la non prosecuzione della convivenza depositano, avanti la cancelleria del tribunale, ricorso per la separazione e contestuale declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. Il presidente della sezione per gli affari familiari, con decreto in calce al ricorso, fissa l'udienza di comparizione personale dei coniugi avanti a sè.

3. A tale udienza, il presidente, accertata la permanenza della volontà di cui al comma 1, autorizza i coniugi a vivere separati alle condizioni dagli stessi indicate nel ricorso e fissa la data dell'udienza di comparizione delle parti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio da tenersi trascorsi dodici mesi.

4. Su istanza congiunta delle parti il termine di cui al comma 3 è ridotto a metà.

5. La mancata comparizione all'udienza per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non motivata da giustificato impedimento, determina la cancellazione da ruolo del procedimento.

6. In presenza di prole i coniugi devono allegare al ricorso di cui al comma 1 la dichiarazione personale dei redditi e ogni altro documento relativo al loro patrimonio personale e comune.

7. Il presidente, qualora lo ritenga opportuno nell'interesse della prole, ai fini della determinazione del contributo per il mantenimento, dispone indagini sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita del coniuge non affidatario o di entrambi. A tal fine il giudice può avvalersi di ogni mezzo che ritenga adeguato.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7 il presidente rinvia ad altra udienza, da tenersi nel termine perentorio di tre mesi, in cui provvede a confermare il contributo nell'ammontare indicato nel ricorso o, qualora dagli accertamenti di cui al comma 7, sia emersa diversa capacità reddituale, a stabilire con decreto il contributo dovuto.

9. Nella more dell'udienza di cui al comma 8, il coniuge onerato corrisponde il contributo nella misura indicata nel ricorso di cui al comma 1.

10. Nel processo verbale è ammessa l'attribuzione in proprietà esclusiva a favore di uno dei coniugi di beni immobili oggetto di comunione legale. La cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari ove è sito il bene.

Art. 4.

(Procedura giudiziaria di separazione e divorzio)

1. Ciascuno dei coniugi può depositare avanti la cancelleria del tribunale di residenza del convenuto ricorso per separazione e declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. All'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi, il presidente della sezione per gli affari familiari procede a sentire le parti, prima separatamente, poi congiuntamente e tenta la conciliazione. A tal fine verifica le ragioni che hanno determinato il venir meno della comunione materiale e spirituale.

3. Laddove il tentativo di conciliazione non riesce, il personale della sezione invita

le parti ad avvalersi dell'ausilio del Centro di mediazione familiare al fine di verificare ulteriormente la possibilità di un accordo sulle condizioni di separazione e divorzio, rinviando ad una udienza successiva da tenersi entro tre mesi.

4. Il presidente emette tutti i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole.

5. Il giudice comunica al Centro di mediazione familiare competente per territorio i nominativi dei coniugi e la data dell'udienza di cui al comma 3.

6. Qualora i coniugi si avvalgano del Centro di mediazione familiare, l'operatore responsabile, nel termine di cinque giorni dalla data dell'udienza di cui al comma 3, deposita presso la cancelleria la relazione di cui all'articolo 2, comma 4.

7. All'udienza di comparizione di cui al comma 3, nell'ipotesi di cui al comma 6, il giudice degli affari familiari provvede a dissaminare congiuntamente ai coniugi la relazione, rappresenta loro le conseguenze che possono derivare dalla prosecuzione dell'azione giudiziaria.

8. Nell'ipotesi di raggiungimento dell'accordo, si procede a norma dell'articolo 3.

9. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il procedimento prosegue secondo le norme dell'ordinario giudizio di cognizione e termina con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché con il provvedimento di cui articolo 112 del codice di procedura civile.

10. Dalla data del deposito del ricorso di cui al presente articolo non risultano applicabili le norme in materia di comunione legale dei beni.

Art. 5.

(Assegno al coniuge privo di mezzi)

1. Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, laddove uno dei coniugi non abbia mezzi per provvedere al proprio mantenimento, il tribunale, disa-

minate le sue attitudini professionali e il suo *curriculum vitae* lavorativo, può stabilire a carico dell'altro coniuge l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento. L'entità e la durata dell'assegno sono stabilite tenendo in considerazione altresì la durata della convivenza matrimoniale.

2. L'assegno può essere corrisposto anche in una unica soluzione.

Art. 6.

(Diritto del ex convivente all'assegno assistenziale)

1. Con ricorso al presidente del tribunale del luogo ove è ubicata quella che era l'abitazione della coppia, il già convivente che non abbia mezzi per garantirsi il proprio mantenimento può, entro sei mesi dalla cessazione della convivenza, chiedere la condanna dell'altro convivente alla corresponsione dell'assegno assistenziale, quando il rapporto *more uxorio* si sia protratto, stabilmente e senza alcuna interruzione, per almeno cinque anni.

2. Il tribunale pronuncia, previa audizione personale delle parti, sulla base di una istruttoria sommaria. Ai fini della determinazione dell'entità dell'assegno viene valutata la presenza o meno di altri aventi diritto.

3. L'ordinanza, che costituisce titolo esecutivo, è impugnabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. Il provvedimento ha natura di sentenza impugnabile avanti la corte d'appello.

4. L'obbligo alla corresponsione non può avere durata superiore ai due anni e può essere corrisposto in una unica soluzione.

Art. 7.

(Istituzione del Fondo regionale di mantenimento)

1. Al fine di garantire la corresponsione degli assegni di mantenimento a favore de-

gli aventi diritto, è istituito il «Fondo regionale di mantenimento».

2. Concorrono al finanziamento del Fondo tutti i soggetti tenuti alla corresponsione dell'assegno, mediante il versamento di una quota pari al 5 per cento dell'entità da loro dovuta agli aventi diritto. La somma sarà versata al Fondo della regione di residenza dell'avente diritto entro quindici giorni di ciascun mese e non si computa nell'entità a questi dovuta.

3. Il versamento al Fondo è detraibile ai fini fiscali.

4. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplineranno le modalità di gestione e di amministrazione del Fondo, nonché provvederanno a garantire la copertura finanziaria mediante anticipazioni o integrazioni.

5. L'avente diritto, decorsi quindici giorni dalla messa in mora dell'obbligato mediante raccomandata, è legittimato a richiedere la liquidazione dell'assegno al Fondo.

6. Il Fondo si surroga in tutte le azioni spettanti all'avente diritto nei confronti dell'obbligato.

7. L'obbligato che non adempie spontaneamente al pagamento dell'assegno per due mensilità, anche non consecutive, ne risponde penalmente davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 acquistano efficacia il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1. Le disposizioni con esse incompatibili si intendono abrogate con decorrenza dalla medesima data.

2. Nei procedimenti di separazione giudiziaria in corso da oltre dodici mesi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il tribunale, conclusasi la fase istruttoria, pronuncia la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

